

Interventi programmati

Sulla proposta di legge della Regione Toscana sui beni civici

1. Innanzitutto, diciamo il “bene” di questa proposta di legge regionale sui “beni civici”.

La Regione Toscana vuole “riabilitare” e “rinverdire” la funzione dei beni di uso civico: non più la funzione del “ne cives fame pereant”, cioè la funzione di fornire un sostentamento vitale alle popolazioni, in un momento storico nel quale la terra rappresentava l’unico elemento da cui le popolazioni potevano ricavare i prodotti necessari per la sopravvivenza; ma la più attuale funzione della tutela, della conservazione, della valorizzazione dell’ambiente attraverso il riconoscimento della proprietà collettiva.

Questi beni d’uso civico non sono più cose di un passato remoto e, ormai, incomprensibile, ma cose di una vitalità perenne, perché capaci di continuare a difendere l’ambiente e – con esso – a mantenere integro il paesaggio di determinate aree della Toscana.

È nel Preambolo – testo di “sapore” (soltanto di “sapore” e non già di “valore) normativo ai sensi dell’art. 9 della legge toscana n. 55/2008 – che è detto che le aree di demanio collettivo – per l’esercizio di forme di gestione collettiva dei terreni – sono capaci di una «conservazione attiva dell’ambiente».

Bene! E allora posso ben dire *con piacere* che qui risento quel passo della sentenza della Corte di cassazione 28 settembre 2011 n. 19792 (relatore cons. Franco De Stefano) secondo cui – soprattutto dopo che gli usi civici sono stati compresi nella specifica tutela paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. h, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o Codice Urbani dei beni culturali e del paesaggio – *la persistente vitalità dell’istituto* – nonostante

* CNR - Istituto Diritto Agrario Internazionale e Comparato

fin dal 1927 se ne fosse prevista la “liquidazione” – poggia ora su di una sua tendenziale mutazione funzionale.

All'uso civico è riconosciuta una nuova caratterizzazione della sua natura di bene collettivo, in quanto utile anche – se non soprattutto – alla conservazione del bene ambiente, e ciò *non soltanto a favore dei singoli appartenenti alla collettività dei fruitori del bene* nel singolo contesto territoriale collegato alle possibilità di concreto utilizzo dell'immobile, *ma alla generalità dei consociati*.

La funzione della proprietà collettiva delle aree gravate da usi civici è funzione di tutela dell'ambiente a favore di tutti noi, di tutti i cittadini italiani e *non solo* dei cittadini di quelle determinate frazioni o di quei determinati Comuni in cui esistono beni civici.

Vi è ancora un altro aspetto della proposta di legge che, con piacere, devo mettere in evidenza.

Il 5° considerando afferma che «i beni collettivi civici appartengono all'intera collettività, cioè agli abitanti del luogo, sia come gruppo che come singoli», e la lettera b) del comma 1 dell'art. 2, definisce «il demanio collettivo civico come l'insieme degli immobili appartenenti in proprietà collettiva fin dall'origine agli utenti».

In altre parole e *in modo inequivocabile* la Regione Toscana ha fatto una scelta fra le due tesi che, in dottrina, si contendono il campo: la tesi (minoritaria) per la quale il Comune è il proprietario dei beni civici e la tesi (maggioritaria) per la quale è la collettività la proprietaria dei beni civici, anche se, per il difetto di sua soggettività, essa è rappresentata dal Comune nell'esercizio dei diritti di uso civico.

Solo che, poi, la Regione dimentica frequentemente di avere riconosciuto e affermato che è la collettività la proprietaria dei beni civici e la rélega in secondo piano, come dirò fra poco. E ora, *in cauda venenum*.

2. Punto di partenza è la potestà legislativa delle Regioni.

Oggi, tra le leggi dello Stato e le leggi delle Regioni vi è equiordinazione.

Nell'esercizio della propria potestà legislativa *esclusiva* la Regione non trova una legge statale necessariamente da rispettare, ma può modificarla e anche stravolgerla qualora – prima della modifica dell'art. 117 Cost. – sia stata emanata dallo Stato.

Orbene, il 4° comma dell'art. 117 Cost. dispone della competenza residuale della Regione.

In tale competenza residuale ed esclusiva, occorre fare rientrare la materia “agricoltura” nonché la sua sub-materia “usi civici” che è stata sempre collegata all'agricoltura fin dall'inizio della regionalizzazione del nostro ordinamento.

Una volta che si richiami la competenza residuale delle Regioni è necessario porre attenzione alla giurisprudenza costituzionale secondo cui le materie residuali possono essere incise da altri titoli competenziali, questi di spettanza dello Stato.

Secondo le più recenti sentenze della Corte costituzionale nn. 225/2009 e 307/2009 non si tratta di materie regionali “trasversalmente” disciplinate anche da leggi statali ma di materie che risultano disciplinate, secondo l’ordine dei titoli competenziali, dallo Stato e dalla Regione in concorso di competenze.

Orbene, la sub-materia degli usi civici, che è l’oggetto della proposta di legge regionale, appare presa in considerazione anche sotto il profilo:

- a) dell’“ordinamento civile”: per il riconoscimento dell’istituto della proprietà collettiva; e per l’attribuzione della personalità giuridica;
- b) della “tutela dell’ambiente”: per l’esplicito perseguimento della funzione ambientale del demanio collettivo che autorizza la Regione anche a commissariare gli enti gestori;
- c) della “gestione del territorio”: per le disposizioni sul mutamento di destinazione e con la previsione, ad esempio, della compressione dei diritti civici “incompatibili” con le finalità dei parchi e delle aree protette.

Ne deriva che la legge regionale sulla nostra sub-materia non può contrastare le disposizioni statali sull’ordinamento civile e sulla tutela dell’ambiente e deve rientrare entro le regole-cornici delle disposizioni statali di gestione del territorio, ma ben può accogliere, integrare, modificare le leggi statali del 1927 e del 1994 “fuori” dei campi dell’ordinamento civile, della tutela dell’ambiente, della gestione del territorio.

In altre parole, la legge toscana sugli usi civici può affrontare il problema delle proprietà collettive solo nel vigente quadro di diritto statale pubblico dell’ambiente e di diritto privato della soggettività giuridica, della proprietà e dell’esercizio dell’attività economica nel territorio.

Per il resto, la Regione potrebbe ritenersi “libera” da vincoli.

Proprio per tali considerazioni il richiamo all’art. 3 della legge statale 97/1994 (che, però, è contenuto solo nel Preambolo) è necessario, perché esso è la base di legittimazione, per la Regione Toscana, di attribuire agli Enti gestori la personalità giuridica di diritto privato.

Quanto al riconoscimento che i *boschi* di proprietà collettiva sono beni di natura privata dato che privati sono gli Enti gestori, va detto che già nella legge forestale regionale 39/2000 è detto che «l’amministrazione dei boschi appartenenti a proprietà collettiva è regolata dalla disciplina per la proprietà privata» (art. 34, comma 3).

3. La maggiore difficoltà per coloro che si accostano alla materia degli usi civici è la pluralità dei termini che vengono utilizzati. Avevo, perciò, con piacere rilevato che l'art. 2 delle Definizioni precisava che sono sinonimi di “demanio collettivo civico” (di cui si dà la definizione) anche i termini “proprietà civica”, “beni d'uso civico”, “terreni di uso civico”, “beni collettivi”, “proprietà collettiva” e “demanio civico”.

Trattavasi della bozza del 29 maggio. Nella più recente bozza del 18 giugno questa parte dell'articolato è soppressa, mentre compare una definizione di “beni sociali” (lettera e) che non capisco che cosa abbiano a che fare con i beni civici.

4. Se ho ben compreso, in Toscana attualmente esistono costituite delle Amministrazioni Separate dei Beni Civici (ASBUC) ai sensi della legge statale 278/1957. Peraltro, vi sarebbero aree di proprietà collettiva nelle quali non si è provveduto a eleggere i comitati di amministrazione separata. In questo ultimo caso, l'amministrazione dei beni di uso civico è svolta dal Comune, il quale dovrebbe, comunque, tenere un bilancio separato.

In tal modo oggi, in Toscana, vi sarebbero due categorie di *soggetti* gestori di beni civici: le ASBUC e il Comune.

La Regione Toscana vorrebbe fare in modo che, *ipso iure*, tutte le esistenti ASBUC diventino Enti di diritto privato.

In tal modo continuerebbero a esserci due categorie di *soggetti* gestori di beni civici:

1. i nuovi Enti gestori ex ASBUC e
2. il Comune: e il Comune non potrebbe essere mai definito “ente gestore” ma solo “soggetto gestore”.

Di conseguenza la legge dovrebbe utilizzare espressioni chiare e distinte per le due differenti forme di gestione e di amministrazione, con la necessità di spiegarne la distinzione nell'art. 2 delle Definizioni, dato che la distinzione determina una differenziazione di disciplina.

Tuttavia, per un principio di eguaglianza, occorrerebbe prevedere che – là dove attualmente il Comune gestisce direttamente beni di proprietà collettiva e/o diritti di uso civico su beni di terzi – si possano costituire comitati spontanei con il fine di organizzare la collettività proprietaria in modo che nasca, anche in queste aree di demanio civico collettivo, un Ente gestore, previa elezione indetta dalla Regione (così come ha già fatto per le vecchie ASBUC).

5. Come fa la vecchia ASBUC ad acquistare, *ipso iure*, la personalità giuridica di diritto privato e, quindi, a divenire un autonomo Ente gestore dei beni già amministrati dall'ASBUC da cui esso origina?

È il problema più difficile da risolvere, anche perché l'art. 3 della legge 97/1994 ha un iter procedimentale ben diverso da quello immaginato dalla legge toscana.

Per la legge statale la Regione attribuisce la personalità giuridica dopo avere valutato se il progettato statuto dell'Ente gestore sia conforme a determinati requisiti che la stessa legge statale impone.

Nell'intendimento della Regione la trasformazione delle ASBUC in Enti gestori dovrebbe avvenire, *invece, ipso iure*, con l'entrata in vigore della legge regionale.

Ma dopo avere disposto ciò, la Regione vorrebbe sindacare lo statuto che l'Ente gestore dovrebbe darsi dopo la sua costituzione, proprio al fine di controllare se l'Ente gestore preveda di soddisfare l'interesse pubblico della tutela dell'ambiente in vista della cui soddisfazione la Regione ha intenzione di emanare la presente proposta di legge.

Senonché, per ragioni di coerenza giuridica, ciò non sarebbe ammissibile.

Infatti, una volta che l'Ente gestore con personalità giuridica di diritto privato sia costituito, non sarebbe possibile alcun controllo pubblicistico: vi sarebbe un'insanabile contraddizione fra la natura privata del soggetto e il controllo pubblico del suo essere e del suo agire.

Una soluzione potrebbe aversi ricorrendo alla legge regionale n. 19/1001 e al Decreto del presidente della Giunta regionale n. 31/R del 2001 sulle norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto del presidente della Repubblica 361/2000, deve essere istituito dalla Regione un Registro delle «persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 [come è per la materia "agricoltura"] e le cui finalità si esauriscono nell'ambito di una sola regione» [come è per gli Enti gestori dei beni civici]; inoltre, per tale art. 7 del DPR statale e per l'art. 5 del DPGR regionale «il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche».

Orbene, qualora sia necessario – come mi parrebbe – iscrivere i nuovi Enti gestori nel Registro regionale delle persone giuridiche private, il “momento temporale” dell'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato ai nuovi Enti gestori *trasformati* dalle ASBUC attuali, si avrebbe con l'iscrizione nel Registro regionale immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge.

Come risulta implicito nel mio dire, la legge regionale pretende che gli Enti gestori perseguano l'interesse generale della tutela dell'ambiente e che, quindi, nei loro statuti risultino garantiti non solo i principi democratici,

ma soprattutto che la proprietà collettiva, dall'Ente gestore amministrata, sia indirizzata al raggiungimento del fine ambientale.

Per rendere ammissibile il controllo regionale sullo statuto, è possibile prevedere che dall'iscrizione nel Registro il nuovo Ente gestore decadrebbe se non provvedesse a trasmettere alla Regione il vecchio statuto dell'ASBUC, onde mettere in condizione la Regione di valutare la necessità dell'integrazione dello statuto per renderlo coerente con i principi pretesi e indicati nella legge regionale.

E così si potrebbe stabilire, come intervento successivo regionale, perfino la nomina di un commissario regionale ad acta per l'integrazione dello statuto, integrazione che si renderebbe necessaria, appunto, per il "mantenimento" dell'iscrizione dell'Ente gestore nel Registro e per il conseguente mantenimento, da parte sua, della personalità giuridica.

Voglio aggiungere che, anche in forza dell'art. 118, 4° comma, Cost. sul principio di sussidiarietà orizzontale, la Regione non può pretendere di sindacare le regole di autonormazione e di amministrazione che le collettività si danno.

In altre parole, la Regione non può comprimere la capacità delle collettività di redigere liberamente lo statuto della propria organizzazione. Essa può solo pretendere che lo statuto contenga previsioni a cui, in una democrazia, non si possa rinunciare e che la proprietà collettiva sia amministrata dall'Ente gestore in modo che venga raggiunto il fine ambientale.

6. Aggiungo ancora che ulteriore conseguenza dell'autonomia degli Enti gestori è l'impossibilità per la Regione di indire i comizi elettorali per il rinnovo del comitato di amministrazione degli Enti gestori (così, invece, l'art. 8, comma 1, lett. *b*, della bozza del 18 giugno).

Se i beni civici sono di proprietà della collettività, non è possibile espropriare la collettività di tale suo diritto.

Ciò, invece, si verifica nella legge regionale tutte le volte in cui non è prevista la necessità di ricorrere al voto dell'assemblea degli utenti, come nelle ipotesi:

- a) della compressione dei diritti di uso civico quando i beni del demanio collettivo sono ricompresi nei parchi o nelle aree protette (è sufficiente la sola decisione dell'Ente parco "sentita la Regione": art. 4, bozza del 18 giugno);
- b) della deliberazione del mutamento di destinazione attribuita, giustamente, alla Regione ma solo "previa proposta dell'Ente gestore" (art. 10, comma 2, della bozza del 18 giugno);

- c) della concessione dei beni civici quando essi eccedano il soddisfacimento dei diritti degli utenti (è sufficiente la proposta dell'Ente gestore, indipendentemente dal carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione della concessione: art. 10, comma 3, della bozza del 18 giugno);
- d) dell'alienazione dei beni civici la cui autorizzazione è attribuita, giustamente, alla Regione ma solo "previa istanza dell'Ente gestore" (art. 10, comma 4, della bozza del 18 giugno);
- e) dell'approvazione del bilancio, rimessa all'Ente gestore (art. 6, comma 5, lett. e, della bozza del 18 giugno);
- f) della liquidazione dei diritti di uso civico attribuita, giustamente, alla Regione ma senza alcun intervento, neppure in forma consultiva, della collettività utente (art. 11 della bozza del 18 giugno).

7. Mi resta un'ultima lamentazione.

Perché mai la Regione Toscana, che intende valorizzare la proprietà collettiva, consente, anche per il futuro, con l'art. 12 della nuova bozza del 18 giugno, la legittimazione delle usurpazioni, ovvero concede il premio della proprietà privata ai ladri dei beni pubblici?

8. Spero che prendiate ben nota che le mie "contestazioni" sono espressione del mio "amore" per la proprietà collettiva e per la sua attuale funzione ambientale.

9. Al termine del mio intervento avevo promesso di "intervenire" sulla bozza di legge regionale presentata il 18 giugno. Mantengo ora la promessa, riportando qui di seguito, in caratteri più piccoli, il testo da me riformulato, scrivendo in corsivo le formule da me suggerite.

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI BENI CIVICI

Preambolo

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Destinazione del demanio collettivo

Art. 4 - Beni del demanio collettivo ricompresi in aree protette

Art. 5 - Beni civici e pianificazione comunale

Art. 6 - Competenze della Regione

Art. 7 - Competenze del comune

Art. 8 - *Trasformazione delle esistenti ASBUC in Enti gestori del demanio collettivo.*

Art. 9 - Ente gestore

Art. 10 – *Il comune come soggetto gestore. Procedimento per la costituzione di nuovi Enti gestori*

Art. 11 – Gestione del demanio collettivo e dei diritti di uso civico

Art. 12 – Diversa utilizzazione del demanio collettivo

Art. 13 – Liquidazione dei diritti di uso civico

Art. 14 – Legittimazione

Art. 15 – Reintegra

Art. 16 – Espropriazione dei beni civici

Art. 17 – Proventi

Art. 18 – Conciliazione

Art. 19 – Dichiarazione di chiusura delle operazioni

Art. 20 – Banca dati dei beni civici

Art. 21 – Regolamento di attuazione

Art. 22 – Commissariamento

Art. 23 – Trascrizione per l'imputazione dei beni del demanio collettivo

Art. 24 – Norma finanziaria

Art. 25 – Disposizioni finali e transitorie

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117, comma quarto, e 118, commi primo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati all'articolo 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751);

Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno);

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali).

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), articolo 66;

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), articoli 3 e 12;

Visto l'art. 34 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, legge forestale della Toscana;

Visto l'art. 142, comma 1, lettera b) del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Considerato quanto segue:

1. L'originaria funzione della tutela e della disciplina dei beni civici era quella di permettere il permanere delle popolazioni in aree svantaggiate attraverso la possibilità di ricavarne integrazione di reddito per mezzo dell'esercizio di diritti d'uso che in Toscana erano, prevalentemente, di legnatico, di pascolo, di raccolta dei frutti del sottobosco, di pesca nelle acque interne. Se ai giorni nostri l'esercizio di questi diritti si è in parte affievolito a seguito, soprattutto, dei fenomeni migratori delle popolazioni residenti, l'obiettivo principale della tutela dei beni civici anche attualmente è quello di agevolare la permanenza delle popolazioni nei territori di residenza a presidio del territorio stesso e di rilanciare tale istituto come vivo, attuale e utilizzabile anche per le nuove esigenze che la nostra società sta esprimendo. In ogni caso per i pochi residenti ancora custodi della memoria di tali

esercizi e per i residenti di ritorno, tali aree rappresentano un valore storico identitario che, ancora oggi, permette di mantenere un legame con il territorio e ha portato alla riscoperta e all'uso delle forme di gestione collettiva dei terreni, nonché alla manutenzione del territorio e alla conservazione attiva dell'ambiente, fino alla creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale.

2. La Regione, con la presente legge, nell'ambito delle funzioni amministrative trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), disciplina l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle all'uso previsto dalla legge nazionale.

3. Una complessiva regolamentazione da parte regionale appare indispensabile alla luce del carattere datato della normativa statale del 1927 che ancora *sostanzialmente* presiede alla materia stessa. Con la presente legge, ferme restando le prerogative di inalienabilità, di inusucapibilità, di imprescrittibilità dell'istituto dei beni civici, principi che da sempre incardinano la legislazione nazionale del 1927 e del 1928 e che sono posti a base anche di questa legge, si persegue, *ex articoli 117, 4° comma, e 118, commi 1° e 4°, Costituzione*, l'obiettivo di una complessiva rivisitazione della normativa della materia degli usi civici, rimodulando e aggiornando sia quanto alle procedure che agli enti coinvolti, stante l'impostazione normativa oggi vigente, addirittura precostituzionale e quindi di difficile traduzione nella struttura ordinamentale odierna. Quanto alla titolarità della relativa competenza legislativa regionale, atteso che né la materia dell'agricoltura e foreste, né gli usi civici sono contemplati nel disposto dell'articolo 117, comma terzo, del nuovo Titolo V della Costituzione, la materia è ascrivibile alla potestà legislativa regionale residuale delle regioni ai sensi del comma quarto dell'articolo 117 Costituzione.

4. In coerenza e in attuazione del principio costituzionale di adeguatezza, di cui all'articolo 118, comma primo, Cost., al fine di consentire il più adeguato esercizio delle funzioni medesime, garantendone l'omogeneo svolgimento su tutto il territorio regionale, le funzioni amministrative caratterizzanti la materia sono state allocate in capo alla Regione.

5. I beni civici appartengono all'intera collettività, cioè agli abitanti del luogo, sia come gruppo che come singoli, *ma* la collettività non è un soggetto giuridico. La l. 278/1957 prevede i Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali, i cui membri sono eletti direttamente dalla popolazione residente, che gestiscono i beni collettivi civici.

6. Al fine di chiarire il ruolo del soggetto gestore, cioè del *soggetto* che rappresenta la popolazione proprietaria dei beni civici e che per conto della stessa pone in essere tutti gli atti necessari alla gestione dei beni stessi, e al fine di permetterne una semplificata ed efficiente gestione, in sintonia con le disposizioni dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), con la presente legge, sulla base di quanto già affermato nella legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), si stabilisce che la gestione dei detti beni debba avvenire secondo le regole del diritto privato. Al soggetto gestore compete l'amministrazione sia in senso oggettivo che soggettivo del patrimonio civico a profitto della popolazione residente. Il soggetto gestore agisce non solo allo scopo di tutela, ma anche con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, mobilitando una pluralità di risorse interne e trattenendo in loco gli effetti moltiplicativi, in una visione più imprenditoriale del demanio collettivo. Quando la gestione dei beni civici afferisce a una amministrazione separata frazionale o comunale, al soggetto gestore è riconosciuta la natura giuridica di diritto privato *come Ente gestore diverso dal comune*.

Per permettere un migliore e semplificato accesso ai finanziamenti pubblici l'Ente gestore è stato assimilato a un ente pubblico.

7. In applicazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione all'Ente gestore è riconosciuto ampio potere statutario e regolamentare sottoposto, però, *al controllo* della Regione, la quale deve garantire la destinazione e la conservazione della proprietà collettiva *in funzione della tutela e della valorizzazione dell'ambiente in vista della quale essa è riconosciuta, con l'apposizione dei vincoli di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e inespropriabilità ex leggi 1766/1927 e 97/1994, e del vincolo paesaggistico ex art. 142 del d.lgs. 42/2004.*

8. Gli istituti disciplinati dalla presente legge relativi all'utilizzazione dei beni del demanio collettivo, quali il mutamento di destinazione, la concessione e l'alienazione, sono mutuati dalla legge 1766/1927 e dal relativo regolamento di esecuzione. Per quanto riguarda l'esercizio dei diritti *civici in re propria o in re aliena* di terreni all'interno di un parco, riserva o area naturale protetta, le norme di riferimento sono quelle della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). *L'espropriazione per pubblica utilità del demanio collettivo e dei diritti di uso civico trova, invece, la sua fonte nella legge 97/1994.*

9. Al fine di vigilare sulla corretta gestione dei beni civici da parte *dell'Ente* gestore del demanio collettivo la presente legge ripartisce le competenze tra i Comuni, a cui spetta la vigilanza sulla corretta gestione e contabilità *degli Enti gestori*, e la Regione la quale può arrivare al commissariamento *dei soggetti gestori (sia Enti, sia comuni)* dei beni civici *con la nomina di un commissario ad acta anche solo per determinati atti.*

10. Allo scopo di tutelare l'integrità dei beni del demanio collettivo, in attuazione del DPR 616/1977 che ha trasferito le competenze del Commissario per gli usi civici alla Regione, l'articolo 9 della l. 1766/1927 è applicato in Toscana nel senso di vietare la legittimazione agli occupatori abusivi.

11. Per dare uniformità ai contenuti delle trascrizioni dei beni del demanio collettivo e dei vincoli a essi connessi, si ritiene opportuno proporre una formula unitaria per la trascrizione di detti beni nei registri immobiliari.

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di beni civici, mediante il riordino e la sistemazione della materia medesima, coniugando le esigenze delle collettività titolari dei diritti e dei beni civici con quelle legate allo sviluppo sostenibile del territorio.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) beni civici: sono terreni e beni sui quali la popolazione residente esercita diritti reali *in re propria o in re aliena*. Si distinguono in demanio collettivo e diritti di uso civico;
- b) demanio collettivo: è l'insieme di terreni e di beni appartenenti in proprietà collettiva fin dall'origine agli utenti, nonché quelli successivamente pervenuti o acquisiti a qualsiasi titolo, destinati in perpetuo all'utilità della collettività, anche se formalmente accatastati in capo al comune. *Sono sinonimi di tale espressione anche i termini "proprietà civica", "beni d'uso civico", "terreni di uso civico", "beni collettivi", "proprietà collettiva", "demanio collettivo civico" e "demanio civico" eventualmente utilizzati in altre leggi regionali;*

- c) diritti d'uso civico: sono diritti reali sui terreni di proprietà di terzi, esercitati dagli utenti che hanno diritto di trarne particolari utilità;
- d) terreni gravati da diritti d'uso civico: i terreni appartenenti a privati cittadini o a enti pubblici sui quali gli utenti esercitano i diritti d'uso civico;
- e) utente: *ogni* cittadino residente *quale sia la sua età*, titolare dei beni civici riconducibili alla originaria frazione storica o al territorio comunale, con esclusione dei residenti nelle eventuali nuove frazioni, aventi origine diversa e natura autonoma dall'originaria; *la partecipazione alle assemblee e il diritto di voto spettano agli utenti iscritti nelle liste elettorali*;
- f) collettività: l'insieme degli utenti;
- g) *soggetto gestore*: il soggetto che amministra i beni del demanio collettivo *e gestisce i diritti d'uso civico su terreni altrui*, da identificare nell'Ente gestore del demanio collettivo o nel comune quando non è stata costituita l'amministrazione separata dei beni civici frazionali o comunali.
- h) liquidazione: procedimento volto allo scioglimento della situazione del comune godimento dei terreni di proprietà di terzi tra *detti* proprietari e la collettività esercente i diritti di uso;
- i) reintegra: procedimento di restituzione alla collettività avente diritto, in maniera piena ed esclusiva, del bene facente parte del demanio collettivo occupato arbitrariamente.

Art. 3

Destinazione del demanio collettivo

I diritti reali su terre del demanio collettivo *e gli usi civici su terre altrui* sono, *rispettivamente*, inusucapibili e imprescrittibili, *nonché* inalienabili. Le terre di demanio collettivo non possono essere sottratte alla destinazione agro silvo pastorale, fatte salve le possibili diverse destinazioni decise secondo le procedure previste dall'articolo 12.

I beni del demanio collettivo *e i diritti di uso civico su terre altrui* sono gestiti *dal* soggetto a carattere rappresentativo di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 4

Beni del demanio collettivo ricompresi in aree protette

1. Quando i beni del demanio collettivo *o le terre di terzi soggette ad uso civico* ricadono all'interno di un parco, riserva o area naturale l'esercizio dei diritti della collettività, se incompatibile con la protezione e la conservazione dell'area tutelata, può essere temporaneamente ridotto o compresso, *previa consultazione della collettività proprietaria o utente dei beni civici coinvolti*. L'incompatibilità è motivata dall'ente gestore del parco, riserva o area naturale, sentita la Regione. Alla collettività è riconosciuta un'indennità commisurata alla riduzione o compressione dei diritti dei beneficiari dell'uso civico.

2. I diritti esclusivi di caccia o degli altri prelievi faunistici della collettività sono liquidati così come previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Art. 5

Beni civici e pianificazione comunale

1. Ai fini della formazione del piano strutturale, il comune tiene conto della destinazione *dei beni civici*, fatto salvo l'eventuale mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 12.

2. L'eventuale mutamento di destinazione d'uso deve essere autorizzato prima dell'approvazione del piano strutturale.

Art. 6 Competenze della Regione

1. La Regione provvede:

- a) all'accertamento dei territori di demanio collettivo, delle terre gravate da usi civici e degli utenti che ne hanno diritto, sulla base di perizie istruite da professionisti incaricati esperti in materia di beni civici;
- b) all'indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del comitato di amministrazione separata e alla fissazione della data, *alla scadenza naturale delle attuali ASBUC, nonché per la costituzione delle amministrazioni separate nell'ipotesi di cui all'articolo 10, commi 4-10.*
- c) all'istituzione della banca dati, all'aggiornamento dell'inventario dei beni civici;
- d) alla reintegra del demanio collettivo;
- e) al rilascio delle autorizzazioni inerenti le alienazioni, le concessioni e il mutamento di destinazione dei terreni di demanio collettivo;
- f) all'emanazione degli atti di affrancazione di canoni di natura enfiteutica, di scioglimento di promiscuità e di liquidazione del diritto d'uso civico su terreni privati;
- g) all'emanazione degli atti di archiviazione delle pratiche di accertamento in materia di beni e diritti d'uso civico;
- h) alla gestione del contenzioso, nonché delle conciliazioni in materia;
- i) all'esercizio del potere di commissariamento di cui all'articolo 23;
- j) alle verifiche demaniali;
- k) all'organizzazione, in conformità alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), di corsi di aggiornamento per professionisti esperti in materia di beni civici per l'espletamento di compiti di istruttoria e verifica demaniali;
- l) *all'esercizio delle attività di vigilanza sulla corretta gestione da parte dell'Ente gestore o del Comune quando l'Ente gestore non è stato costituito.*

Art. 7 Competenze del comune

1. Il comune, provvede:

- a) alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, alla compilazione delle liste degli elettori aventi diritto, al ricevimento delle liste dei candidati, alla notifica agli eletti, alla comunicazione alla Regione del risultato dell'elezione, alla convocazione degli eletti per l'elezione del presidente del comitato di amministrazione separata del demanio collettivo, nei casi di cui alla lettera b) dell'articolo 6
- b) alla gestione dei beni civici quando non è stato costituito il comitato di amministrazione separata del demanio collettivo. Gestisce, qualora sia il caso, i beni civici nelle more di costituzione dell'Ente gestore del demanio collettivo;
- c) alla vigilanza, quando la gestione è dell'ente di cui all'articolo 9, sulla gestione del demanio collettivo e a trasmettere alla Regione le informazioni al fine dell'esercizio del potere di commissariamento di cui all'articolo 23;
- d) alla pubblicazione nell'albo pretorio degli atti riguardanti gli accertamenti demaniali;
- e) alla evidenziazione, nei propri atti di programmazione territoriale, delle aree interessate da beni civici;

- f) a porre in essere tutti gli atti conseguenti la reintegra;
- g) a costituirsi, *da solo o ad adiuvandum o ad opponendum dell'Ente gestore*, in giudizio per la tutela dei beni civici, accertati o da accertare, spettanti alla propria popolazione residente, anche frazionale.

Art. 8

Trasformazione delle esistenti ASBUC in Enti gestori del demanio collettivo

1. *Entro tre mesi della rispettiva scadenza naturale le ASBUC esistenti nel territorio regionale provvedono a formulare un nuovo statuto contenente gli elementi di cui al comma 2, a sottoporlo all'approvazione dell'assemblea degli utenti convocati per pubblici proclami, e a trasmetterlo alla Regione.*

2. *Lo statuto deve contenere almeno: 1. la ricognizione del patrimonio oggetto della gestione collettiva indicandone la consistenza e la destinazione quando non vi sia conformità con l'inventario dei beni civici già effettuato dalla Regione; 2) la costituzione dei tre organi dell'assemblea degli utenti, del comitato di amministrazione e del Presidente del comitato di amministrazione; 3) la determinazione del numero del comitato di amministrazione nella misura non superiore a cinque membri, compreso il Presidente; 4) la garanzia della partecipazione democratica dei contitolari dei beni collettivi alla loro gestione comune; 5) la prescrizione di forme specifiche di pubblicità delle deliberazioni; 6) la previsione di forme di controllo e di garanzie interne a favore della minoranza; 7) le modalità di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del comitato di amministrazione per i periodi quadriennali [quinquennali ???] successivi all'indizione regionale di cui al quarto comma; 8) la previsione che quando il proprio demanio collettivo non rappresenti un'unità agro-silvo-pastorale capace di garantirne l'ottimale gestione produttiva nel rispetto delle vocazioni territoriali, esso possa essere gestito in forma consortile con il demanio collettivo di altri Enti gestori dello stesso Comune o di Comuni vicini; 9) la presa d'atto del potere della Regione di provvedere alla nomina di un commissario ad acta onde sia garantita la realizzazione dei fini sociali e ambientali che presiedono alla presente legge, e ciò anche per l'indizione delle successive elezioni.*

3. *Se è il caso, la Regione dispone la nomina di un commissario ad acta per le modifiche necessarie a rendere lo statuto coerente con le prescrizioni di cui al precedente comma 2.*

3. *Verificata la regolarità della formazione del nuovo statuto delle ASBUC, la Regione lo approva e quindi, alla scadenza naturale delle ASBUC, provvede ad indire i comizi elettorali secondo quanto dispone la legge 17 aprile 1957, n. 278.*

4. *Verificata la regolarità delle elezioni, la Regione dichiara che le nuove ASBUC sono trasformate, ipso iure, in "Enti gestori del demanio collettivo" che da esse era già gestito in amministrazione separata ai sensi della legge statale 278/1957.*

5. *La dichiarazione regionale di cui al comma 4 determina l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato all'Ente gestore.*

Art. 9

Ente gestore

1. *L'ente gestore amministra i beni civici degli utenti residenti nel territorio frazionale o, se è il caso, nell'intero territorio comunale.*

2. *L'ente gestore ha personalità giuridica di diritto privato ed è costituito da tre organi:*

- a) l'assemblea degli utenti;
- b) il comitato di amministrazione;
- c) il presidente del comitato di amministrazione.

3. *L'assemblea è composta dalla collettività degli utenti iscritti nelle liste elettorali; adotta il regolamento per la gestione e l'esercizio dei diritti, il piano di valorizzazione e il bilancio predisposti dal comitato di amministrazione.*

4. *Delibera*, inoltre, su ogni altro atto di straordinaria amministrazione, in particolare attinente al mutamento di destinazione anche temporanea del bene civico, che il comitato di amministrazione *le* sottopone.

5. L'assemblea è convocata dal *presidente del* comitato di amministrazione almeno una volta l'anno e ogni qual volta deve deliberare sulle materie di cui al comma 4. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione.

6. All'elezione del comitato di amministrazione di cui al comma 2, lettera b), si provvede con la votazione disposta ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali). Il comitato di amministrazione non può avere più di cinque consiglieri che eleggono al proprio interno il presidente, cui spetta la legale rappresentanza dell'Ente gestore anche in giudizio, e dura in carica per la stessa durata dell'Ente gestore.

7. Il comitato di amministrazione:

a) gestisce i beni civici a profitto della popolazione residente;
 b) predispone il proprio regolamento;
 c) predispone il regolamento per la gestione dei beni e l'esercizio dei diritti, di cui al Titolo II del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi del comma 3;

d) redige il piano di valorizzazione del proprio patrimonio di cui all'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751 e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del r. d. 22 maggio 1924, n. 751) e agli articoli 34 e seguenti del r.d. 332/1928 contenente le disposizioni per l'utilizzo, la conservazione e il miglioramento dei beni del demanio collettivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi del comma 3;

e) predispone il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi del comma 3;

f) provvede alla pubblicità delle proprie deliberazioni;

g) invia annualmente al consiglio comunale una sintetica relazione sulle attività svolte per la gestione dei beni civici accompagnata dal bilancio approvato dall'assemblea;

h) propone alla Regione le operazioni relative alla diversa utilizzazione del demanio collettivo di cui all'articolo 12, dopo che l'assemblea abbia adottato le relative deliberazioni quali atti di straordinaria amministrazione;

i) vigila sul corretto esercizio dei diritti da parte degli utenti;

j) *può proporre modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e da inviare alla Regione dopo la deliberazione dell'assemblea. Le modifiche entreranno in vigore solo dopo la verifica e l'approvazione da parte della Regione.*

8. L'ente gestore ha titolo per accedere ai finanziamenti regionali al pari di un ente pubblico. *Qualora l'Ente gestore provveda in modo diretto, con gli stessi utenti, alla coltivazione dei terreni del demanio collettivo o all'allevamento sugli stessi, ad esso si applicano i vantaggi riconosciuti dalla legislazione nazionale e regionale a favore delle cooperative di lavoro.*

Art. 10

Il comune come soggetto gestore. Procedimento per la costituzione di nuovi Enti gestori

1. *Se il demanio collettivo attiene all'intero territorio comunale o anche ad una frazione e non vi è, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, costituita un'ASBUC, la ge-*

stione dei beni civici è esercitata dallo stesso comune, il quale ha le competenze dell'assemblea degli utenti di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed h) del comma 7 dell'articolo 9 in amministrazione e contabilità separate, sottoponendo all'approvazione del consiglio comunale le proposte di alienazioni, le concessioni e i mutamenti di destinazione relative al demanio collettivo. Il sindaco esercita le competenze del presidente del comitato di amministrazione.

2. La gestione dei beni civici da parte del comune è soggetta al controllo della Regione che vanta gli stessi poteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l) compreso il potere di nominare un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 23.

3. È fatta salva la facoltà di costituire nuovi Enti gestori sia con riguardo ai beni civici esistenti nell'intero territorio comunale, sia con riguardo ai beni civici frazionali per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non siano costituite ASBUC, nel cui caso continua la gestione dei beni civici da parte del comune.

4. Nelle ipotesi in cui per l'amministrazione dei beni civici nel territorio comunale o nelle frazioni al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non siano costituite ASBUC, è ammessa la possibilità che gli utenti si costituiscano nell'Ente gestore di cui all'articolo 9.

5. Per l'avvio delle procedure per la costituzione degli Enti gestori del demanio collettivo spontaneamente si costituisce un comitato promotore che adempie alle seguenti funzioni: a) ricognizione del patrimonio civico indicandone la consistenza e la destinazione; b) elaborazione dello statuto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

6. I documenti di cui al comma 5 sono depositati a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune competente per territorio; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e mediante affissione di manifesti.

7. Entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo comunale, chiunque abbia interesse può prendere visione dei documenti depositati e formulare osservazioni al comune che provvederà a trasmetterle al comitato promotore. Trascorso detto termine, il comitato promotore è tenuto a convocare, a norma dello statuto proposto, l'assemblea dei contitolari del demanio collettivo.

8. L'assemblea, previa valutazione delle osservazioni di cui al comma 7, approva gli atti depositati ai sensi del comma 6, e chiede alla Regione di indire l'elezione secondo le disposizioni della legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione dei beni civici).

9. Si applicano le disposizioni dei commi 3-6 dell'articolo 8.

10. La Regione favorisce l'assistenza ai comitati promotori per la ricostituzione degli Enti gestori, contribuendo nelle spese eventualmente sostenute.

Art. 11

Gestione del demanio collettivo e dei diritti di uso civico

1. L'Ente gestore o il Comune qualora ad esso spetti la gestione del demanio collettivo stabilisce nel regolamento di gestione di cui all'articolo 9, comma 7, lettera c), le modalità di esercizio dei diritti a profitto degli utenti.

2. L'utente esercita individualmente i diritti riconosciutigli secondo quanto previsto dal regolamento di gestione.

3. Per i beni eccedenti il soddisfacimento dei diritti di cui al comma 1 possono essere previste diverse forme di gestione finalizzate agli interessi generali degli utenti o comunque comportanti un beneficio agli stessi.

4. Nello statuto o con apposito atto, comunicato alla Regione, il demanio collettivo è classificabile in due categorie:

a) terreni di particolare interesse sotto il profilo storico, naturalistico e identitario per la comunità degli utenti (c.d. patrimonio antico);

b) tutti gli altri terreni del demanio collettivo, a prescindere dalla loro destinazione (c.d. patrimonio acquisito dopo il 31 dicembre 1952).

5. Non si provvede all'assegnazione dei terreni alle categorie di cui all'articolo 11 della legge 1766/1927, né alla loro quotizzazione e ripartizione. Quale che sia la loro destinazione sono demanio collettivo.

Art. 12

Diversa utilizzazione del demanio collettivo

1. I beni del demanio collettivo, in casi eccezionali, possono essere destinati a utilizzazione diversa da quella agro silvo pastorale ove essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli utenti.

2. Il mutamento di destinazione dei beni è autorizzato dalla competente struttura della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 12 della legge 1766/1927 e dell'articolo 41 del r.d. 332/1928, su *proposta del comitato di amministrazione dell'Ente gestore a seguito di approvazione dell'assemblea o su proposta del comune* se il soggetto gestore è il comune a ciò autorizzato con delibera consiliare, previa valutazione di coerenza con il piano di valorizzazione di cui all'articolo 9, comma 7, lettera d).

3. I beni del demanio collettivo eccedenti il soddisfacimento dei diritti necessari degli utenti possono essere dati in concessione, con priorità agli utenti. La proposta di concessione è approvata dal soggetto gestore coerentemente con quanto previsto dal regolamento di gestione e dal piano di valorizzazione di cui all'articolo 9, comma 7, lettere c) e d). *La concessione, quando rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione, è approvata dallo stesso organo deliberante; altrimenti, richiede l'approvazione, con maggioranza semplice, della collettività convocata per pubblici proclami, quando la gestione è dell'Ente gestore, o l'approvazione del consiglio comunale quando la gestione è del comune. In ogni caso, deve essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale. La concessione è ammessa quando i beni oggetto della stessa ricevono una migliore utilizzazione con conseguente massimizzazione dei proventi in favore degli utenti. È sempre previsto un canone annuo a carico del concessionario.*

4. In applicazione dell'articolo 12 della legge 1766/1927 l'alienazione dei beni del demanio collettivo è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale, su proposta dell'Ente gestore autorizzato a ciò dall'assemblea o, se il soggetto gestore è il comune, autorizzato con delibera consiliare, solo quando:

- a) è dimostrabile un reale beneficio per la generalità degli utenti;
- b) il bene da alienare *abbia* perso la funzionalità o la convenienza economica nella gestione del demanio collettivo;
- c) il ricavato è investito per l'ampliamento e la valorizzazione della consistenza del demanio collettivo.

Art. 13

Liquidazione dei diritti d'uso civico

1. Il procedimento di liquidazione *dei diritti d'uso civico* è iniziato dalla Regione su istanza del proprietario del fondo gravato o dell'ente o *del soggetto gestore, o è esercitato d'ufficio*. La liquidazione dei diritti di uso civico è determinata, preferibilmente, mediante scorporo di una porzione del fondo gravato che entra a far parte degli altri beni del demanio collettivo, o mediante il pagamento di un canone affrancabile, con le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7 della l. 1766/1927.

Art. 14

Legittimazione

1. *A far data [la prima presentazione al pubblico dello schema della presente legge]* non è ammessa la legittimazione delle occupazioni abusive dei beni del demanio collettivo.

Art. 15

Reintegra

1. Per le occupazioni abusive dei beni del demanio collettivo, la Regione provvede alla reintegra del bene al demanio collettivo e dispone la restituzione alla collettività dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione abusiva.

2. Ogni spesa è posta a carico dell'occupatore abusivo.

Art. 16

Espropriazione per pubblica utilità

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nel caso in cui l'espropriazione *abbia* a oggetto beni civici, prima di emettere l'atto di esproprio, deve richiedere l'autorizzazione alla Regione.

2. La competente struttura della Giunta regionale provvede al rilascio dell'autorizzazione solo quando ha accertato che le finalità d'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità sono superiori all'interesse collettivo ambientale soddisfatto dal bene civico.

3. *L'autorizzazione è subordinata all'inchiesta pubblica, alla quale vengono invitati, mediante pubblici proclami, tutti i titolari del demanio collettivo da espropriare.*

4. *L'indennità spettante alla collettività è ad essa attribuita ed è destinata ad investimenti diretti al miglioramento idrogeologico ed ambientale del demanio collettivo.*

5. *In caso di esproprio di terre di enti pubblici territoriali gravate da diritti di uso civico, non si fa luogo a indennità, dovendosi intendere compensate le perdute utilità di uso civico con l'interesse pubblico soddisfatto dall'opera di pubblica utilità.*

6. L'espropriazione ha natura provvisoria se riguarda il demanio collettivo ogni volta che sia prevedibile il tempo in cui verranno meno *le finalità per le quali l'espropriazione è stata concessa*. In tale caso, l'atto regionale di autorizzazione all'espropriazione deve contenere *sia* la clausola di retrocessione dei beni oggetto di esproprio, sia la determinazione del canone annuale di concessione il cui ammontare è parametrato al valore del bene e ai diritti esercitati su di esso dalla collettività.

Art. 17

Proventi

1. È fatto divieto di ripartire tra gli utenti i proventi introitati a qualsiasi titolo *dall'Ente o dal* soggetto gestore.

2. *Non è più fatto obbligo, ex articolo 24 della legge 1766/1927, di investire le somme derivanti da alienazioni e legittimazioni in titoli del debito pubblico con vincolo in favore della Regione Toscana.* [v. Corte cost. 30.12.1991 n. 511, punto 5, ultima frase]. Tali somme, previa autorizzazione regionale, possono essere utilizzate per accrescere il demanio collettivo o per realizzare opere in favore della collettività.

4. Tutti gli altri introiti possono essere iscritti nel bilancio *dell'Ente o del* soggetto gestore per essere utilizzati nella gestione ordinaria.

Art. 18

Conciliazione

1. Per la sollecita definizione delle pratiche concernenti la liquidazione, lo scioglimento di promiscuità, la regolarizzazione di occupazioni abusive, nonché ogni altra questione attinente alla materia è promosso e favorito ogni esperimento di accordo e conciliazione secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 21.

2. In caso di procedimento pendente avanti al commissario per gli usi civici la struttura competente della Giunta regionale informa il commissario stesso dell'esito dell'esperimento di conciliazione.

Art. 19

Dichiarazione di chiusura delle operazioni

1. La competente struttura della Giunta regionale provvede all'emanazione del decreto di dichiarazione di chiusura delle operazioni *di accertamento dei beni civici* e all'archiviazione del procedimento relativo a ogni singolo comune, una volta ultimate le *dette* operazioni, completata la liquidazione, esperito lo scioglimento di promiscuità, nonché terminata ogni altra operazione collegata.

Art. 20

Banca dati dei beni civici

1. La Regione istituisce la banca dati georeferenziata contenente l'inventario regionale dei beni del demanio collettivo e dei terreni gravati da diritti d'uso civico tramite il Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e altre norme in materia di agricoltura), quale parte integrante del sistema informativo regionale (SIR), coerente con il basamento informativo regionale, conforme alle disposizioni e agli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e integrata con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Art. 21

Regolamento di attuazione

1. Con uno o più regolamenti, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

- a) le modalità per la costituzione dell'ente gestore di cui all'articolo 9;
- b) la disciplina per l'indizione dei comizi elettorali per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione separata del demanio collettivo *nei casi di cui agli articoli 9 e 10*;
- c) i contenuti minimi dello statuto, del regolamento per la gestione e del piano di valorizzazione di cui all'articolo 9, comma 7, lettere b), c) e d);
- d) le procedure relative alle autorizzazioni di cui agli articoli 10, 14 comma 2, e 15, nonché le procedure di cui agli articoli 11 e 13;

- e) le modalità di pubblicità degli atti delle attività di accertamento dei territori di demanio collettivo, delle terre gravate da usi civici e degli utenti;
- f) le modalità di esperimento della procedura conciliativa di cui all'articolo 18.

Art. 23

Commissariamento

1. La Regione nomina un commissario con le modalità della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) nel caso in cui *l'ente* o il soggetto gestore:

- a) *resti* inerte nell'adozione degli atti obbligatori di gestione;
- b) *compia* atti idonei a compromettere l'integrità e la consistenza dei beni del demanio collettivo mettendone in pericolo la loro conservazione;
- c) *violi* le disposizioni di cui all'articolo 17;
- d) *non adegui* i contenuti dello statuto alle disposizioni dell'articolo 8, comma 2.

Art. 24

Trascrizione per l'imputazione dei beni del demanio collettivo

1. Una volta accertata l'esistenza di beni civici *l'Ente* o il soggetto gestore richiede, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e dell'articolo 2645-quater del codice civile, all'Ufficio dei registri immobiliari presso la competente Agenzia del territorio, la trascrizione della titolarità della proprietà del demanio collettivo *o della titolarità dei diritti di uso civico gravante su beni di terzi* in favore della collettività comunale o frazionale rappresentata dall'*Ente* o dal soggetto gestore, con l'annotazione dei vincoli di *inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e inespropriabilità ex leggi 1766/1927 e 97/1994, e del vincolo paesaggistico ex art. 142 del d.lgs. 42/2004 sul demanio collettivo con conseguente mutamento della precedente eventuale intestazione catastale a favore del Comune.*

2. La trascrizione, per i beni del demanio collettivo, deve riportare la seguente dizione: "*Ente [o soggetto] gestore ai sensi della legge regionale per la comunità di con i vincoli stabiliti dalle leggi statali e regionale*". La trascrizione, per i diritti d'uso civico *su terre di terzi*, deve riportare la seguente dizione: "*Diritto d'uso civico ai sensi della legge regionale per la comunità di con i vincoli stabiliti dalle leggi statali e regionale*".

Art. 25

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di Euro 50.000,00 per l'anno 2012, cui si fa fronte per Euro 25.000,00 con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) n. 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investiganti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese correnti" e per Euro 25.000,00 con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base UPB n. 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.

2. Per gli anni 2013 e 2014 è altresì autorizzata la spesa di Euro 50.000,00 per ciascuna annualità, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) n. 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investiganti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

3. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 1 e 2, al bilancio di previsione 2012 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014 sono apportate le

seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

anno 2012

in diminuzione UPB n. 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 50.000,00

in aumento UPB n. 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investigatori e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese correnti”, per euro 25.000,00

in aumento UPB n. 522 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese di investimento”, per euro 25.000,00

anno 2013

in diminuzione UPB n. 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 50.000,00

in aumento UPB n. 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investigatori e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese correnti”, per euro 50.000,00

anno 2014

in diminuzione UPB n. 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 50.000,00

in aumento UPB n. 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investigatori e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese correnti”, per euro 50.000,00

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 26

Disposizioni finali e transitorie

1. *Successivamente all'attribuzione della personalità giuridica, l'Ente* gestore richiede, con le modalità di cui all'articolo 21, all'Ufficio dei registri immobiliari presso la competente Agenzia del territorio, la modifica della precedente diversa intestazione catastale.

RIASSUNTO

L'Autore mette in evidenza le luci e le ombre della proposta di legge della Regione Toscana sui beni civici del 24 aprile 2012. Completa l'intervento con il testo regionale che ha riformulato sulla base di quello che è stato presentato dalla Regione in occasione del Seminario all'Accademia dei Georgofili il 29 giugno 2012.

ABSTRACT

The Author points out the lights and shadows of the Tuscany bill on “public goods” of 24 April 2012. He completes the study reformulating the regional text on the basis of that one presented on the occasion of the Seminar of Georgofili Academy in 29 June 2012.